

Impugnazione delle Sentenze delle Commissioni Tributarie

Roma, 30 maggio 2013

Docente

Prof. a c. Avv. Giuseppe Mazzuti



Indice

- Esame dei provvedimenti e mezzi di impugnazione**
- Redazione e proposizione dell'atto di appello**
- Motivi di impugnazione e documenti**
- Revocazione**



MEZZI DI IMPUGNAZIONE



Mezzi di impugnazione delle Sentenze delle Commissioni Tributarie

appello

revocazione



Impugnazione delle Sentenze delle Commissioni Tributarie

IMPORTANTE MODIFICA LEGISLATIVA:

Legge 18 giugno 2009, n. 69 in particolare Art.
46 e 47

DISCIPLINA TRANSITORIA

- gli altri articoli che modificano il codice di rito e le disposizioni di attuazione (ad esempio la norma che riduce i termini per l'impugnazione a sei mesi) si applicheranno solo ai procedimenti di appello relativi **a giudizi di primo grado iniziati (con notifica del ricorso) non prima del 4 luglio 2009;**
- l'articolo 345 c.p.c. si applica, nella sua attuale versione, solo ai giudizi di appello contro **sentenze pubblicate dopo il 4 luglio;**



TERMINI PER PROPORRE L'APPELLO E LORO DECORRENZA



TERMINI DI IMPUGNAZIONE

APPELLO CASSAZIONE	entro 60 giorni	dalla eventuale notifica della sentenza a cura delle parti (a mezzo di ufficiale giudiziario, artt.137 seg.c.p.c.)
APPELLO CASSAZIONE	entro 1 (+ 46 giorni della sospensione feriale dal 1 agosto al 15 sett.)	dalla data del deposito in segreteria della sentenza (in caso di sentenza non notificata)
APPELLO CASSAZIONE ❖ si applica solo ai processi <u>iniziati in primo grado</u> successivamente al 04 luglio 2009	entro 6 mesi	dalla data del deposito in segreteria della sentenza (in caso di sentenza non notificata)



Segue: appello – termine – sospensione feriale

la sospensione feriale dei termini
è di norma
dal 1° agosto al 15 settembre



Data di decorrenza del termine lungo di impugnazione

RACCOMANDATA A.R. L. 11/11/2013/14141

RACC. N. 7
RIF. MECO.
157950900001

PROT. N. _____

Spett.le
[redacted]
c/o AVV. GIUSEPPE MAZZUTI
VIA F. CORRIDONI 4
00159 ROMA (RM)

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA
VIA LABICANA 123
00184 ROMA
Tel. 06/89863418
Sezione n. 7

TASSA PAGATA - MERITO DI ECONOMIA E DELLE
FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PROVINCIALE DI ROMA (VIA LABICANA 123) 00184 ROMA

TASSA PAGATA
PER MERITO DI ECONOMIA E DELLE
FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE PROVINCIALE DI ROMA
(VIA LABICANA 123) 00184 ROMA

R
14720373829-5

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. del 31/12/1992 n. 546 si comunica
che in relazione al ricorso n. [redacted] contro AGENTE DI RISCOSSIONE
[redacted] (per CARTA DI PAGAMENTO [redacted] Imposta: IRPEF Anno 2006) AGENTE DI
RISCOSSIONE [redacted] in data 14/12/2012 presso la sezione n. 7 di questa Commissione è stata espressa la
sentenza n. [redacted] depositata il [redacted] con il seguente
D I S P O S I T I V O
LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO. SPRESI COMPENSI.

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 546/92, i fascicoli dell'atto processuali sono restituiti alle
stesse al termine del processo. Pertanto gli interessati sono invitati, all'esito del passaggio in giudizio
della relativa sentenza, a provvedere al ritiro degli atti di pertinenza, con avvertenza che in mancanza
verrà attivata la procedura di scarto di atti di archivio ex art. 2961 c.c.

ROMA 18/01/2013

A R

Il Segretario
[redacted]

Data deposito
della
Sentenza
Non data
Sentenza
Non data
comunicazione
e deposito



OBBLIGO DI INFORMAZIONE DA PARTE DELLA SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

PARTE NON COSTITUITA
IN GIUDIZIO

PARTE COSTITUITA IN
GIUDIZIO

NESSUNA
COMUNICAZIONE

**COMUNICAZIONE DEL
DISPOSITIVO DELLA
SENTENZA
ART. 37 D.LGS. 546/1992**



CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 11 MARZO 2013, N. 6054

Principio di diritto

In tema di processo tributario, nelle controversie cui non risulti applicabile il 2° comma dell'art. 153 del Codice di procedura civile (introdotto dalla legge 69/2009), il termine 'lungo' per l'impugnazione delle sentenze di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c. decorre per la parte cui non sia stata debitamente comunicato né l'avviso di trattazione di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, né il dispositivo della sentenza (ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto), dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze

per le controversie instaurate dopo la data della entrate in vigore della legge 69/2009 (avvenuta il 4 luglio 2009), dalla introduzione nel processo civile – e quindi anche nel processo tributario in virtù del generale rinvio operato dall'art. 1 comma 2 D.lgs. n. 56/1992 (come affermato nelle sentenze di questa Corte 16572/2011, 3277/2012) – del secondo comma dell'art. 153 c.p.c. in forza del quale “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termine; il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”



ACQUIESCENZA



**limite all'impugnazione:
acquiescenza
art. 329 c.p.c.**

Totale:

accettazione espressa

atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle
impugnazioni

Parziale:

impugnazione parziale importa acquiescenza alle **parti
della sentenza non impugnate**

fi limite all'impugnazione acquiescenza tacita

può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia

atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della p.a., anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione



RICORSO IN APPELLO



Organo competente per l'appello

Commissione Tributaria Regionale
competente per territorio

fi **Contenuto del ricorso in appello**

l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto

l'indicazione dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto

gli estremi della sentenza impugnata

l'esposizione sommaria dei fatti

l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione



Segue l'appello-redazione dell'atto

Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto.



Segue l'appello-redazione dell'atto

-MODALITA' DI PROPOSIZIONE – costituzione in giudizio

- ☐ Se l'appello/ricorso è proposto **mediante spedizione postale, mediante messo comunale o mediante consegna** (per il contribuente), l'appellante, **a pena d'inammissibilità**, dovrà:
 - ☐ **dichiarare la conformità** tra l'atto depositato in segreteria e quello spedito o consegnato (*art.22, co.3, D.Lgs n.546/1992*)
 - ☐ conformità **sostanziale e non formale**
 - ☐ **è causa d'inammissibilità dell'appello solo la effettiva difformità tra l'atto depositato e quello notificato e non certo il mero difetto dell'attestazione di conformità**



Segue l'appello-redazione dell'atto

-MODALITA' DI PROPOSIZIONE – costituzione in giudizio

☐ Nei casi di contumacia dell'appellato, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, **si impone la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in quanto, in caso contrario, la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione**

Corte di Cassazione, sentenza n.1174 del 22/01/2010

☐ **Corte di Cassazione, sentenza n.5370 del 05/03/2010**

fi **Segue l'appello-instaurazione del giudizio**

Il ricorso è proposto mediante notifica a mezzo posta con raccomandata a/r senza busta alle altre parti costituite nel primo grado oppure mediante la notifica tramite ufficiale giudiziario (o tramite messo comunale).

fi **Segue l'appello-instaurazione del giudizio**

Il destinatario del ricorso è il difensore della controparte costituito (si ritiene, in giurisprudenza, legittima la notifica fatta alla parte personalmente).

fi **Notifica del ricorso in appello**

- notifica a mezzo ufficiale giudiziario alla parte presso il domicilio eletto
- deposito presso la Commissione Tributaria Regionale *deposito di copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata*
- notifica a mezzo posta
- deposito presso la Commissione Tributaria Regionale *deposito di copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata*



Segue l'appello-costituzione

La copia del ricorso notificato a mezzo posta deve essere depositato entro trenta giorni nella segreteria della Commissione Tributaria Regionale con allegata la copia della ricevuta di deposito o della spedizione o, se la notifica è effettuata mediante ufficiale giudiziario, deve essere depositato l'originale del ricorso notificato. Nella segreteria, oltre al ricorso, è depositato il fascicolo del ricorrente con i documenti e l'originale della sentenza



Segue l'appello-costituzione

Copia del ricorso, se la notifica è avvenuta per posta, deve essere altresì depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale dove pendeva il primo grado, affinché questa possa inoltrare il fascicolo del giudizio (sempre nei trenta giorni pena l'inammissibilità).

fi **Segue l'appello-costituzione parte appellata**

La controparte appellata deve costituirsi entro sessanta giorni da quando il ricorso per l'appello è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

fi **Segue l'appello-costituzione parte appellata**

La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

fi **Segue l'appello-costituzione parte appellata**

Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.



APPELLO INCIDENTALE



Segue l'appello incidentale

La parte appellata nell'atto depositato al momento della costituzione può proporre appello incidentale, ovvero impugnare quella parte di sentenza a lei sfavorevole.



appello incidentale tardivo

Art. 334 c.p.c. Impugnazioni incidentali tardive

Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione perde ogni efficacia.



Ammissibilità nel processo tributario dell'appello incidentale tardivo

Anche nel processo tributario è proponibile l'appello incidentale tardivo, sia perché l'art. 49 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, richiama per le impugnazioni le norme processuali civili con la sola esclusione dell'art. 337 c.p.c., sia perché l'art. 54 del citato d.lg. (norma che disciplina espressamente l'appello incidentale tributario) non contiene alcuna limitazione di sorta in ordine ai contenuti di questo strumento di difesa.

(Cass. Civ., sez. trib., sent. 30/8/2001 n° 11349)



Ammissibilità nel processo tributario dell'appello incidentale tardivo (2)

In tema di contenzioso tributario, l'appello incidentale tardivo può riguardare anche questioni diverse da quelle prospettate con l'appello principale, non potendo attribuirsi a questo strumento di difesa una pienezza diversa da quella dell'appello incidentale civile, tenuto conto della tendenziale equiparazione del processo tributario a quello civile, prevista dall'art. 30 l. 30 dicembre 1991 n. 413, nonché del disposto degli art. 49 e 54 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, i quali richiamano per le impugnazioni tributarie le norme processuali civili, con la sola esclusione dell'art. 337 c.p.c., e non pongono alcuna limitazione in ordine ai contenuti dell'appello incidentale.

(Cass. Civ., sez. trib., sent. 7/5/2008 n° 11080).



Forma dell'appello incidentale

In tema di impugnazione, anche nel processo tributario (art. 54 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546) come in quello ordinario, per la proposizione dell'appello incidentale ad opera della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice nella parte sfavorevole all'appellato.

(Cass. Civ., sez. trib., sent. 30/6/2010 n° 15501)



L'onere di riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte

Art. 56. Questioni ed eccezioni non riproposte.

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono

specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

Art. 346 c.p.c. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza

di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.



L'onere di riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte

La parte totalmente vittoriosa in primo grado, a norma dell'art. 343 c.p.c., applicabile al processo tributario ai sensi degli art. 54, comma 2, e 1, comma 2, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame presentato dal soccombente, appello incidentale per dolersi del mancato accoglimento di eccezioni di rito o di merito o di ragioni della domanda, essendo a tal fine sufficiente una loro specifica riproposizione a norma dell'art. 346 c.p.c.

(Cass. Civ., sez. trib., sent. 22/11/2002, n° 16768)



L'onere di riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte (2)

La norma - stabilita dall'art. 346 c.p.c. e riprodotta, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 - per cui le domande e le eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello.

(Cassazione civile , sez. trib., sent 18/4/2007, n. 9217)

fi **Segue l'appello-nuove domande ed eccezioni**

Nel giudizio di appello non si possono proporre domande nuove, ovvero diverse da quelle proposte nel giudizio di primo grado (sono inammissibili). Mentre, invece, le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza se non sono specificatamente riproposte con l'appello si intendono rinunciate.



Giudizio di appello

Divieto di domande nuove	Derghe <ul style="list-style-type: none">• interessi maturati dopo la sentenza impugnata• restituzione di somme pagate dopo la sentenza impugnata• svalutazione monetaria successiva alla sentenza di I grado
Divieto di eccezioni nuove	Derghe <ul style="list-style-type: none">• eccezioni rilevabili d'ufficio che non siano precluse
Divieto di mezzi di prova nuovi	Derghe <ul style="list-style-type: none">• documenti necessari ai fini della decisione• prove non potute fornire prima• documenti successivi al giudizio di primo grado

fi **Segue l'appello-nuove domande ed eccezioni**

Nel giudizio di appello non si possono proporre domande nuove, ovvero diverse da quelle proposte nel giudizio di primo grado (sono inammissibili). Mentre, invece, le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza se non sono specificatamente riproposte con l'appello si intendono rinunciate.

fi **Segue l'appello-nuove prove e documenti**

Il Giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile (le nuove prove, comunque, non possono mai ampliare il thema decidendum Cass. n. 9511/2008). L'appellante può introdurre nel giudizio dei documenti diversi da quelli prodotti nel primo grado.

La revocazione

Le sentenze delle commissioni tributarie non più impugnabili in quanto è scaduto il termine per presentare l'appello possono essere revocate se:

1. Vi è stato dolo di una delle parti o del giudice
2. Il giudizio si è basato su prove dichiarate false dopo la sentenza
3. Sono stati trovati documenti decisivi per una parte che precedentemente non aveva potuto produrre